

**OGGETTO: Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012 n. 179 ed approvazione dello schema di convenzione tra Provincia di Rovigo e Comune di Rovigo per la costituzione dell'Ente di governo per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino provinciale e per la gestione della relativa procedura concorsuale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che**

- l'art. 3bis del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 così recita:

*1 - A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e **istituendo o designando gli enti di governo** degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o **bacini territoriali ottimali** di norma deve essere non inferiore almeno a quella del **territorio provinciale** (...)*

- l'art. 34, commi 20, 21 e 23 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 prevede che:

*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo** per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

*21. **Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.** Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

*23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:*

*"1-bis. **Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica**, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo **sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo**".*

**CONSIDERATO che** il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano costituisce servizio a rete di rilevanza economica;

**VERIFICATO che** la Regione Veneto, con propria deliberazione n. 1990 del 03.08.2010 ha già provveduto all'individuazione del bacino ottimale richiamato dal comma 1 dell'art. 3bis del D.L. 138/2011;

**CONSIDERATO, PERTANTO, che** sulla base di quanto premesso, si rende necessario provvedere all'approvazione della presente relazione prevista dalla norma sopra illustrata;

**TENUTO PRESENTE che** l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Rovigo ha avuto il seguente percorso storico:

- dal 01.01.2001 i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del capoluogo sono gestiti rispettivamente dalla Provincia e dal Comune di Rovigo mediante specifici Contratti di Servizio stipulati con le proprie Aziende Affidatarie;
- le Aziende Affidatarie che oggi esercitano i servizi sono Società o Ditte non partecipate dai due Enti ed erano, all'epoca, state individuate mediante un'istruttoria comparativa resa necessaria in seguito al fallimento dell'Azienda pubblica di trasporti POLESINE BUS Spa e, conseguentemente, gli affidamenti erano stati effettuati in modo urgente e diretto ripartendo i servizi tra le imprese presenti sul territorio, utilizzando criteri di potenzialità aziendale e di localizzazione;
- i suddetti Contratti di Servizio, originariamente con scadenza 31.12.2003, sono stati ripetutamente prorogati in via legislativa, mantenendo sempre distinti gli Enti contraenti, invariate le clausole contrattuali e lasciando in capo alla Regione Veneto, come prescritto dalla L.R. n. 25/98, la competenza ad individuare i servizi minimi ed a garantire le risorse finanziarie necessarie alla loro erogazione.

**CONSIDERATO che** le modalità di affidamento previste dall'ordinamento comunitario prevedono sostanzialmente due tipologie:

- la procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento in house a proprie società partecipate secondo i principi del controllo societario e del controllo analogo;

**VISTO che**, come descritto, sulla base della situazione presente sul nostro territorio, non sussistono le condizioni per la concessione di alcun regime di esclusiva del servizio in quanto le Aziende Affidatarie che oggi esercitano i servizi non sono partecipate dagli Enti e non è possibile pertanto attestare il

mantenimento di un servizio mediante affidamento "in house" così come definito dall'ordinamento comunitario.

Gli attuali affidamenti pertanto, non rispondono ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e si rende pertanto opportuno e necessario avviare le attività necessarie per lo svolgimento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in modo da conformarsi alle norme UE.

Le due amministrazioni affidanti il servizio di T.P.L. sul territorio provinciale, Provincia e Comune di Rovigo, hanno quindi avviato tali procedure mediante adozione delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 63 del 09.04.2013 e di Giunta Comunale n. 373 del 03.10.2013, con le quali hanno preso atto della suddetta scadenza del 31.12.2013, avviando nel contempo le rispettive attività propedeutiche all'indizione della gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore dell'intero servizio di trasporto pubblico provinciale;

Con l'adozione delle suddette deliberazioni, oltre che con l'approvazione della convenzione con il Comune di Rovigo allegata al presente provvedimento della quale costituisce parte integrante e sostanziale e con la successiva designazione da parte della Regione dell'ente di governo, si ritengono quindi assolti gli obblighi ex comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, in merito alla specifica relazione da pubblicarsi entro il 31.12.2013, ed alla conseguente regolarizzazione degli affidamenti con procedura ad evidenza pubblica.

Il costituendo Ente di governo dovrà infatti preventivamente individuare nuove e più adeguate specifiche dei servizi al fine di realizzare un sistema di trasporto pubblico locale organico ed integrato tra le diverse modalità urbana ed extraurbana, di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza, di assicurare alla comunità locale la migliore e più efficace mobilità in ambito territoriale ed extraprovinciale, tutelando principalmente i servizi utilizzati da studenti e lavoratori.

Le nuove specifiche dei servizi, che costituiranno il fondamento per la realizzazione della futura rete, dovranno tener conto che la Provincia di Rovigo è essenzialmente un territorio a domanda debole e, pertanto, sarà quanto mai necessario ammettere, in sede di gara, la formulazione di proposte progettuali che, in linea di continuità con la rete attuale, introducano anche eventuali elementi di innovazione, attraverso la revisione delle linee e/o la redistribuzione delle percorrenze;

La Regione Veneto, con la Deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013, ha confermato i bacini territoriali ottimali e omogenei di dimensione pari a quella del territorio provinciale, ratificando di fatto le determinazioni già assunte con la propria precedente Deliberazione n. 1990/2010, lasciando a Province e Comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per la costituzione dell'Ente di governo ed individuando nella convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la modalità organizzativa per la costituzione del soggetto di cui all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Con la medesima Deliberazione n. 2048/2013, la Regione Veneto ha inoltre approvato gli indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 e dell'art. 30 del

D.Lgs. n. 267/2000, dettagliando finalità, funzioni amministrative ed attività gestionali da esercitarsi in modo convenzionato, forme organizzative, indirizzi generali di organizzazione, durata della convenzione e principi di salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati:

- l'Ente di governo dovrà sostanzialmente perseguire le finalità di migliorare efficacia, efficienza ed economicità del servizio attraverso una gestione coordinata, realizzare economie di scala, razionalizzare le reti e migliorare gli standard di qualità;
- l'Ente di governo, costituendo "Autorità competente", dovrà esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe e, inoltre, svolgere tutte le funzioni già attribuite a Province e Comuni dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 25/98 e, facoltativamente, quelle di cui alla L.R. n. 46/94;
- le forme organizzative ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sono individuate nella convenzione "di delega" ovvero "di costituzione di un ufficio comune";
- la convenzione dovrà prevedere i criteri per la definizione dei rapporti finanziari, la costituzione di un organo comune per l'espressione degli indirizzi politici e per il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente delegato;
- la convenzione dovrà avere una durata minima di 10 anni;
- la costituzione dell'Ente di governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative di ciascun Ente convenzionato ma soltanto la modalità del loro esercizio;

In tale contesto risulta pertanto necessario procedere alla sollecita costituzione dell'Ente di governo ed inoltre opportuno e produttivo prevedere l'indizione di una gara unica, concordando tra gli Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esperimento delle procedure concorsuali secondo le modalità stabilite nella proposta di convenzione, come da Allegato "Schema di convenzione", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si ritiene preferibile, in applicazione del punto 3.2. lettera c dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2048 del 19.11.2013, optare per la forma organizzativa della "convenzione di delega" in cui la Provincia funge da Ente di governo delegato dal Comune, fermo restando che la Regione dovrà continuare, ai sensi degli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/98, a corrispondere separatamente a ciascun Ente le assegnazioni spettanti;

Si ritiene indispensabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, la prosecuzione degli affidamenti in essere al fine di garantire la continuità nell'erogazione di un servizio di pubblica utilità;

La competenza all'adozione del presente atto, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali e convenzioni tra Enti, ai sensi degli artt. 42, c. 2, lettera e) e 30 del D.Lgs n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale;

**VISTO** il vigente Statuto comunale ed il D.Lgs n. 267/2000;

**SENTITO** in merito il parere della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare riunitasi in data 17.12.2013;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- dal Dirigente Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs.267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.12 n.174, favorevole;
- del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Previa votazione palese che dà il seguente esito \_\_\_\_\_

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la Relazione illustrata in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che le Aziende attualmente esercenti i servizi di trasporto pubblico locale del bacino provinciale proseguano l'erogazione dei servizi loro affidati, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di garantire la continuità nell'erogazione di un servizio di pubblica utilità, nei limiti delle risorse e delle modalità di esercizio stabilite dalla Regione Veneto;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza, con n.           voti dei consiglieri presenti in aula, a seguito di separata e palese votazione.